



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom

15.06.2022

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

118

Oggetto:

Betreff:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico giuridico 2016 - 2018

Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des Entwurfs des Abkommens betreffend die Erneuerung des Tarifvertrags für die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2016-2018 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil);

Maurizio Fugatti	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente/ Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Vice Presidente / Vizepräsidentin	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale/ Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio Fugatti

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione giuridica del personale

Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals

In riferimento all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la propria deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2019 concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, per il triennio economico e giuridico 2016 – 2018;

Dato atto che nel citato Accordo stralcio è stato previsto di rinviare a successive trattative il completamento della definizione di alcuni istituti contrattuali che necessitavano di ulteriori valutazioni congiunte tra le parti, come stabilito dall'art. 7 del medesimo Accordo;

Vista l'ipotesi di accordo concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico giuridico 2016 - 2018, concordata in data 8 giugno 2022 dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N. e dall'Organizzazione sindacale, sottoposta alla Giunta regionale ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000 n. 3 riguardante norme urgenti in materia di personale e in particolare l'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, secondo il quale alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm. nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22;

Dato atto che con propria deliberazione n. 164 del 7 settembre 2016, successivamente modificata e integrata, da ultimo, con deliberazione n. 115 del 16 giugno 2021, è stata disposta l'individuazione della delegazione di parte pubblica della Regione per il rinnovo dei contratti collettivi riguardanti il

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 30. Jänner 2019, Nr. 13 betreffend die Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des Entwurfs des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2016-2018 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil);

Nach Bestätigung der Tatsache, dass laut genanntem Teilabkommen einige Tarifbestimmungen, die gemäß Art. 7 des besagten Teilabkommens weitere gemeinsame Überlegungen der Parteien erfordern, im Rahmen späterer Verhandlungen festzulegen sind;

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des Abkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2016-2018, der am 8. Juni 2022 von der Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) als Delegation der öffentlichen Verwaltung und der Gewerkschaft vereinbart und der Regionalregierung zwecks Ermächtigung zur Unterzeichnung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. unterbreitet wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“ und insbesondere aufgrund des Art. 4 Abs. 2 – geändert durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 –, laut dem für den Abschluss der Tarifverträge die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 sorgen;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass mit Beschluss der Regionalregierung vom 7. September 2016, Nr. 164 – zuletzt geändert und ergänzt mit Beschluss vom 16. Juni 2021, Nr. 115 – die regionale Delegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge

personale regionale, la determinazione delle risorse complessive a disposizione per la contrattazione, nonché l'approvazione delle relative direttive;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione n. 27 di data 21 febbraio 2018, con la quale è stata determinata la consistenza della rappresentatività sindacale per l'anno 2018 e quindi la composizione della delegazione sindacale per la contrattazione del personale dell'area dirigenziale;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione n. 164/2016, - in conformità agli stanziamenti di cui all'art. 3 della L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 15 dicembre 2016, n. 17 - sono state determinate le risorse finanziarie complessive destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale del personale dell'area dirigenziale per il triennio 2016-2018;

Ritenuto che l'ipotesi di accordo, concordata con l'Organizzazione sindacale in data 8 giugno 2022, è conforme alle direttive all'uopo formulate dalla Giunta;

Vista la relazione di accompagnamento all'Accordo ID 19736345, in cui si attesta l'osservanza dei limiti finanziari di spesa rispetto agli stanziamenti complessivamente autorizzati, in quanto le disposizioni contenute nell'Accordo stesso non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Visto infine l'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare la Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N., per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni, alla sottoscrizione del testo concordato dalla stessa con l'Organizzazione sindacale in

betreffend das Personal der Region festgelegt, die zur Verfügung stehenden Gesamtmittel für die Tarifverhandlungen bestimmt und die diesbezüglichen Richtlinien genehmigt wurden;

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 21. Februar 2018, Nr. 27, mit dem die Repräsentativität der Gewerkschaften für das Jahr 2018 und demzufolge die Zusammensetzung der Gewerkschaftsdelegation für die Tarifverhandlungen betreffend die Führungskräfte bestimmt wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass mit oben genanntem Beschluss Nr. 164/2016 gemäß den Ansätzen laut Art. 3 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 – geändert durch Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 – die Gesamtmittel für die Finanzierung der Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 festgesetzt wurden;

Nach Dafürhalten, dass der mit der Gewerkschaft am 8. Juni 2022 vereinbarte Entwurf des Abkommens den von der Regionalregierung diesbezüglich erteilten Richtlinien entspricht;

Nach Einsichtnahme in den Begleitbericht zum Abkommen ID 19736345, in dem bestätigt wird, dass die Ausgabengrenzen in Bezug auf die insgesamt genehmigten Haushaltsansätze eingehalten wurden, da die im genannten Abkommen enthaltenen Bestimmungen keine Mehrausgaben zu Lasten des Haushalts der Region mit sich bringen;

Aufgrund schließlich des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F.;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) als Delegation der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. zur Unterzeichnung des von

data 8 giugno 2022, concernente l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano riferito al triennio economico e giuridico 2016 - 2018;

2. di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo stralcio in oggetto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT**

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

der genannten Landesagentur mit den Gewerkschaften am 8. Juni 2022 vereinbarten Wortlauts des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2016-2018 (wirtschaftlicher und rechtlicher Teil) zu ermächtigen;

2. zu bestätigen, dass die Unterzeichnung des genannten Teilabkommens keine zusätzlichen Ausgaben für den Haushalt der Region mit sich bringt.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG**

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

IPOTESI DI ACCORDO

L'anno 2022, il giorno 8 giugno, alle ore 11:00, ha avuto luogo, tramite riunione telematica con piattaforma Meet, l'incontro per la negoziazione del rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico giuridico 2016 - 2018.

Le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

per la parte pubblica

l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, composta da:

Avv. Alessandro Baracetti - Presidente



**ALESSANDRO
BARACETTI
AVVOCATO
13.06.2022
14:40:45 UTC**

firmato

integrata

per l'Amministrazione regionale da

Monica Leonardelli - Direttrice dell'Ufficio gestione giuridica del personale

Firmato digitalmente da: Monica Leonardelli
Data: 13/06/2022 11:52:39

firmato

Diego Bosetti - Direttore dell'Ufficio gestione economica del personale

Firmato digitalmente da: Diego Bosetti
Data: 13/06/2022 14:25:49

firmato

per l'Amministrazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento

Giovanni Bort - Presidente della C.C.I.A.A. di Trento

Firmato digitalmente da: BORT GIOVANNI
Data: 10/06/2022 08:48:49

firmato

per l'Amministrazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano

Michl Ebner - Presidente della C.C.I.A.A. di Bolzano

Firmato digitalmente da
MICHAEL EBNER

Data e ora della firma: 10/06/2022 08:18:00

firmato

Alfred Aberer - Segretario generale della C.C.I.A.A. di Bolzano



Firmato digitalmente da:
ABERER ALFREDO
Firmato il 2022/06/08 15:38
Seriale Certificato: 1207193
Valido dal 24/02/2022 al 24/02/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

firmato

per la delegazione sindacale

Luca Filippi - rappresentante dell'organizzazione sindacale (DIRER-DIRTA)



Firmato digitalmente da:
FILIPPI LUCA
Firmato il 10/06/2022 07:49
Seriale Certificato: 595060
Valido dal 12/07/2021 al 12/07/2024
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

firmato

CONVENGONO E SIGLANO

L'IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO – TRIENNIO ECONOMICO E GIURIDICO 2016 - 2018

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, si applica al personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e di Bolzano.

**Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che economica.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCRL.

**CAPO II
MODIFICHE CONTRATTUALI**

**Art. 3
Modifiche al testo contrattuale**

1. Al contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano stipulato il 27 febbraio 2006 (pubblicato sul Supplemento n. 4 al B.U. n. 9/II del 28.2.2006), come modificato con i contratti collettivi stipulati il 25 ottobre 2007 (pubblicato sul Supplemento n. 2 al B.U. n. 44/II del 30.10.2007) e 27 aprile 2009 (pubblicato sul Numero straordinario al B.U. n. 19/II del 4 maggio 2009) e ss. mm. (Accordo sull'interpretazione autentica degli artt. 48 e 49, pubblicato sul B.U. n. 32/II del 6 agosto 2013) e il 25 febbraio 2019 (Accordo stralcio pubblicato sul B.U. n. 9/Sez. gen. del 28 febbraio 2019) sono apportate le modifiche di seguito indicate.

All'art. 15, i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre che nei casi specifici previsti nel presente contratto:

- a) al raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- b) nei casi di accertata inabilità al servizio per infermità;
- c) per superamento del periodo di comporta ai sensi del comma 13 dell'art. 25 del presente contratto;
- d) per recesso del dirigente;
- e) per recesso dell'Amministrazione;
- f) per risoluzione consensuale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro al verificarsi della condizione prevista, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista o di raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, fatti salvi gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e di divieto di trattenimento in servizio. L'Amministrazione comunica almeno 6 mesi prima e comunque per iscritto, l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro."

All'art. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: "5. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e, fatti salvi i casi di assoluta non fruibilità per ragioni non imputabili al lavoratore, non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente."
- Il secondo paragrafo del comma 8 è soppresso.
- Il comma 11 è soppresso.
- Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma: "13. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età."

All'art. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Qualora l'assenza si protragga per più di un giorno lavorativo, il dipendente è tenuto a trasmettere all'amministrazione il certificato medico recante la sola prognosi. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, la malattia va documentata fin dal suo inizio previa richiesta scritta dell'amministrazione e per il periodo temporale indicato."

L'art. 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 29 Tutela della maternità e paternità

1. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si applica, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.

2. Alle Dirigenti madri o ai Dirigenti padri e agli altri soggetti indicati dal comma 8 spetta durante il congedo di maternità o di paternità l'intero trattamento economico fondamentale con l'esclusione di quello accessorio.

3. Nei primi dodici anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, trascorso il periodo di congedo di maternità o paternità, possono astenersi facoltativamente dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. Detta astensione, fruibile anche frazionatamente, è considerata assenza retribuita per i primi 30 giorni di calendario per i quali spetta l'intero trattamento economico fondamentale con l'esclusione di quello accessorio. Per il restante periodo alle madri lavoratrici o ai padri lavoratori spetta il 30% del trattamento economico fondamentale con l'esclusione di quello accessorio fino ai sei anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali. Dai sei ai dodici anni l'assenza non è retribuita, ma è garantita a carico dell'amministrazione la copertura degli oneri previdenziali. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie ed alla 13esima mensilità.

4. L'attribuzione dell'intero trattamento economico previsto al comma 3 per il periodo di congedo parentale non superiore ai 30 giorni di calendario spetta una sola volta nell'ambito del periodo complessivo, anche nel caso in cui il congedo venga usufruito alternativamente da entrambi i genitori.

5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del dodicesimo, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto ad un massimo complessivo di sessanta giorni lavorativi da usufruirsi a giornate intere, computati per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario o con esso convenzionato. In caso di fruizione frazionata si applicano i criteri previsti per il congedo parentale. Esauriti i sessanta giorni retribuiti entrambi i genitori alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai sei anni senza alcuna retribuzione. Dal sesto al dodicesimo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore, con copertura previdenziale a carico dell'amministrazione qualora i sessanta giorni siano stati esauriti. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all'assenza non retribuita.

6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. 151/2001, e successive modificazioni, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute della madre lavoratrice, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al titolo IV del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

7. Qualora il figlio, nato prematuro, abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre può rientrare al lavoro previa presentazione di certificazione medica che ne attesti l'idoneità al servizio e fruire del restante periodo di congedo di maternità dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

8. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali e, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, essi hanno diritto di fruire dei seguenti benefici:

- a) congedo di maternità e di paternità: per un periodo massimo di cinque mesi a prescindere dall'età del minore e comunque non oltre il 18esimo anno di età;
- b) congedo parentale: qualunque sia l'età del minore e comunque non oltre il raggiungimento della maggior età. Il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi dodici anni dall'ingresso del medesimo nella famiglia. Per i congedi parentali richiesti entro i sei anni dall'ingresso del minore nella famiglia, il trattamento economico e giuridico è quello spettante per i congedi parentali richiesti per i figli naturali con età compresa tra zero e sei anni; qualora il congedo parentale venga richiesto successivamente ai sei anni dalla data di ingresso del minore nella famiglia, spetta il trattamento economico e giuridico per i congedi parentali richiesti per i figli naturali con età compresa tra i sei e i dodici anni;
- c) malattia del figlio: si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
- d) riposi giornalieri: le disposizioni in materia di riposi giornalieri previsti dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia;
- e) aspettativa non retribuita di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l'adozione.

9. Per la cura dei figli con handicap grave si applicano le disposizioni speciali previste nel decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni.”

All'art. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

- i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il personale dell'area dirigenziale, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 29, è, a domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di sei mesi per ogni singolo figlio convivente, frazionabile a settimane intere, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo."
- Dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma: "7. Il presente articolo trova applicazione anche per l'adozione e per l'affidamento preadottivo. L'aspettativa va fruita entro i primi cinque anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque entro il 15esimo anno di età del minore."

L'art. 37 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 37 Valutazione dei dirigenti

1. Per quanto riguarda la valutazione dei Dirigenti si applica quanto previsto dall'art. 7bis e 7ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 così modificata dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4."

L'art. 38 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 38 Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale dirigente si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:
 - a) stipendio tabellare;
 - b) retribuzione individuale di anzianità;
 - c) indennità di posizione, per il periodo in cui è corrisposta;
 - d) indennità di bilinguità e trilinguità;
 - e) assegno personale per il funzionario comandato da altri Enti (art. 50);
- trattamento accessorio
 - f) assegno personale per il funzionario incaricato temporaneamente delle funzioni di dirigente (art. 49);
 - g) retribuzione di risultato;
 - h) indennità di disagiata residenza, ove spettante;
 - i) indennità di missione;

2. Le competenze aventi carattere fisso e continuativo di cui ai commi precedenti sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile."

L'art. 40 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 40 Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato

1. E' istituito il Fondo per l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato della dirigenza.

2. Al fondo conferiscono le risorse precedentemente destinate all'indennità di posizione e alla retribuzione di risultato unitamente alle risorse che vi sono destinate dalla contrattazione collettiva.

3. A partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto al fondo conferiscono le risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale dirigente e

quantificate nella retribuzione connessa all'anzianità di servizio comunque denominata da destinare alla retribuzione di risultato.

4. Le risorse complessivamente disponibili vengono ripartite dalla Giunta regionale destinando al risultato una misura non inferiore al 15% del fondo.

5. La quota del fondo destinata all'indennità di posizione deve essere integralmente utilizzata; eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero disponibili, possono essere riassegnate al fondo dell'anno successivo.

6. Nel caso di revisione della struttura organizzativa con mantenimento, aumento o diminuzione del numero dei dirigenti incaricati, il fondo è rispettivamente mantenuto, incrementato o diminuito in misura corrispondente all'importo medio teoricamente spettante nell'anno precedente a ciascun dirigente a titolo di indennità di posizione e retribuzione di risultato, salvo che il provvedimento di revisione indichi importi diversi in ragione delle variazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle competenze attribuite.

7. Nel caso di attribuzione temporanea dell'incarico di direzione di più strutture dirigenziali in capo al medesimo dirigente, il fondo è incrementato fino ad un massimo del 60% della quota media teorica individuale.

8. Può essere annualmente disposto l'accantonamento di una quota del fondo fino a Euro 10.000,00.- per la copertura di oneri o il rimborso di spese sostenute eccezionalmente dal dirigente per situazioni collegate al servizio. La liquidazione delle eventuali somme è disposta dalla Giunta regionale su parere della Conferenza dei dirigenti. Le somme non utilizzate confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

9. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano il fondo è alimentato da risorse pari a quelle derivanti dall'applicazione del presente articolo al personale regionale, rapportate al numero dei dirigenti, salvo quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7."

L'art. 41 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 41 Indennità di posizione

1. L'indennità di posizione è definita al fine di attribuire ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni assegnate e alle connesse responsabilità.

2. L'entità dell'indennità di posizione viene determinata in relazione alla graduazione delle strutture organizzative in misura non inferiore a Euro 25.000,00 e non superiore all'importo dello stipendio tabellare stabilito dall'allegato B). Tale limite massimo può essere derogato nei confronti del Segretario Generale.

3. La graduazione delle strutture è disposta dalla Giunta, previa concertazione con le OO.SS., sentito l'O.I.V., sulla base dei criteri dalla stessa adottati."

L'art. 42 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 42 Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati o comunque prefissati.

2. La retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti sulla base della verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, rispetto ad obiettivi predeterminati dall'Amministrazione,

tenendo conto sia del livello di impegno richiesto dal posto e dalla funzione sia della congruità delle risorse assegnate. Fra gli elementi da sottoporre alle valutazioni inerenti i risultati rientrano anche le capacità dimostrate dai dirigenti in ordine al conseguimento di economie di gestione, nonché alla formulazione di proposte per il contenimento delle spese correnti dell'Ente.

3. La valutazione dell'attività e dei risultati dei dirigenti viene operata dalla Giunta secondo quanto previsto dall'art. 37. Le decisioni inerenti l'attribuzione della retribuzione di risultato sono comunicate alle OO.SS..

4. La retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio resi nell'anno di riferimento, con arrotondamento al mese intero della frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.

5. La valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dovrà essere effettuata entro il primo semestre dell'anno successivo il periodo valutato; l'erogazione viene effettuata di norma entro la mensilità di agosto.”

L'art. 44 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 44 Indennità di disagiata residenza

1. La disciplina in materia di indennità di disagiata residenza in favore dei dirigenti è regolata dalla normativa in vigore per il restante personale.”

L'art. 48 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 48 Nuove nomine

1. Al funzionario preposto alle strutture dirigenziali, per la Regione ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della legge regionale 15/1983, e successive modifiche, e per le Camere di Commercio di Bolzano e di Trento in base alle disposizioni regolamentari approvate dai Consigli camerali, in possesso della qualifica dirigenziale ovvero inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali o abilitato alle funzioni dirigenziali, spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal presente contratto.

2. Qualora la nuova nomina riguardi un funzionario proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale, camerale o provinciale è confermata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.”

L'art. 49 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 49 Trattamento economico del funzionario incaricato temporaneamente delle funzioni di dirigente

1. Al funzionario incaricato temporaneamente delle funzioni di Capo di Gabinetto o di direzione di una Ripartizione o Struttura equiparata, in attesa di copertura dell'incarico dirigenziale tramite le modalità ordinarie, è attribuita a titolo di assegno personale, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento, la differenza fra lo stipendio tabellare del dirigente ed il trattamento economico in godimento a titolo di stipendio, indennità integrativa speciale e indennità di funzione parte fissa. Sono inoltre attribuite l'indennità di posizione, l'indennità di bilinguità e trilinguità nonché la retribuzione di risultato e il trattamento economico accessorio di cui al presente contratto, secondo le disposizioni che regolano la materia, con assorbimento di eventuali indennità legate alle funzioni svolte comunque denominate.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è attribuito altresì al funzionario incaricato della sostituzione del dirigente temporaneamente assente dal servizio, trascorsi 30 giorni consecutivi di sostituzione, escluse le ferie ordinarie, e a decorrere dall'inizio della sostituzione stessa.”

L'art. 50 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Art. 50 Trattamento economico del funzionario comandato da altri enti, incaricato delle funzioni di Capo di Gabinetto o di direzione di una Ripartizione o struttura equiparata

1. Al funzionario comandato da altri enti, cui sono affidate a tempo determinato le funzioni di Capo di Gabinetto o di direzione di una Ripartizione o Struttura equiparata, è attribuito a titolo di assegno personale, la differenza fra il trattamento economico complessivamente in godimento ed il trattamento economico iniziale di dirigente aumentato della retribuzione individuale di anzianità goduta.

2. Spettano inoltre l'indennità di posizione, la retribuzione di risultato e il trattamento economico accessorio di cui al presente contratto, secondo le disposizioni che regolano la materia, integrato, a titolo di indennità accessoria, qualora ricorrano le condizioni previste nella normativa di riferimento e purché non percepisca detti assegni o similari dall'ente di appartenenza, dell'indennità di bilinguità e trilinguità.”

Disposizioni in materia di oneri risarcitori:

“1. La disciplina in materia di oneri risarcitori in favore dei dirigenti è regolata dalla normativa in vigore per il restante personale.”

Disposizioni in materia di previdenza e di trattamento di fine rapporto:

“1. La disciplina in materia di previdenza e trattamento di fine rapporto in favore dei dirigenti è regolata dalla normativa in vigore per il restante personale.”

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA N.1

Le parti firmatarie del presente contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, al fine di garantire maggior trasparenza, chiarezza ed equità, ritengono necessario valutare di apportare modifiche, nella prossima contrattazione, al comma 8 dell'art. 40, in modo da valorizzare, anche economicamente, solamente i Dirigenti che vengono di fatto incaricati ad assumere nuove responsabilità per la direzione di più strutture dirigenziali.

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA N.2

Le parti firmatarie del presente contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano – triennio economico e giuridico 2016-2018, si impegnano a predisporre, un testo coordinato delle disposizioni contrattuali del personale dell'area dirigenziale.

Trento, 8 giugno 2022